


Direzione centrale difesa dell'ambiente,
energia e sviluppo sostenibile
Prot. n. 0061894 / P
Data 17/12/2020
Class

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio gestione risorse idriche	risorseidriche@regione.fvg.it scarichi@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4445 fax + 39 040 377 4410 I - 34132 Trieste, via S. Anastasio 3

Spett.li Comuni della regione FVG
(trasmesso via PEC)

Oggetto: D.Lgs. 152/06 art. 183 c. 1 lettera mm) ed art. 208, D.M. 8 aprile 2008. - Aree di stoccaggio rifiuti urbani. **Informazioni relative all'obbligo di adeguamento per le acque di scarico, in conformità alla normativa di settore.**

LLPP-ALPPN/SCARII-O - 142 (che si prega di citare in tutte le future comunicazioni)

Si informa che con decreto del Presidente della Regione n. 74/Pres. del 20.03.2018 è stato approvato il nuovo Piano regionale di tutela delle acque (PRTA).

Negli articoli 4 e da 26 a 33 delle Norme di attuazione del succitato PRTA sono riportate la definizione e le nuove disposizioni in merito alla gestione delle "acque di prima pioggia" che sono quelle meteoriche di dilavamento contaminate provenienti dal dilavamento di superfici scolanti ove vi sia la presenza di sostanze inquinanti correlate al ciclo produttivo aziendale.

In merito alle aree di stoccaggio rifiuti (centri di raccolta rifiuti urbani in modo differenziato di cui all'art. 183 c. 1, lettera mm) del D.Lgs. n. 152/2006 e di stoccaggio R13/D15 di cui all'art. 208 del citato Decreto legislativo) e alla possibilità che dalle stesse si generino acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate dall'attività, si fa presente che l'orientamento dello scrivente Servizio, alla luce della succitata normativa regionale, è di ritenere che i suddetti centri e impianti di gestione rifiuti per loro natura possano determinare la contaminazione delle superfici pavimentate e pertanto una potenziale contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento.

Ritenuto, quindi, che dagli insediamenti in oggetto specificati possano comunque originare acque di prima pioggia potenzialmente contaminate, come sopra specificato, risulta necessario adeguarsi agli obblighi di collettamento e trattamento previsti dalle Norme di attuazione del PRTA entro quattro anni dall'entrata in vigore del Piano, cioè entro il 03.04.2022, come previsto dall'art. 33 delle Norme di attuazione stesse.

Si invitano, pertanto, le Amministrazioni in indirizzo a valutare la necessità di procedere con l'eventuale adeguamento per i succitati impianti esistenti, entro le tempistiche sopra precisate.

Distinti saluti.

Il Funzionario delegato di P.O.
Servizio gestione risorse idriche
Dott. Maurizio Pessina
*(documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 82/05)*

Responsabile del procedimento: Dott. Maurizio Pessina, tel. 0432-279819

Referente per la pratica: dott.ssa Marina Martin Tel. 0434/231220 – marina.martin@regione.fvg.it

Copia analogica conforme di originale informatico firmato digitalmente conservato presso la Regione A. Friuli Venezia Giulia.